




Provincia di Bergamo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



* R D 1 3 0 0 0 1 3 9 9 *

Ambiente
Produzione e Trasporto di Energia

COPIA

Numero: **1399** / Reg. Determinazioni
Registrata in data **04/07/2013**

Funzionario delegato: **CASTELLI ING. ANDREA**

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 387/03 ALLA MODIFICA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE (BIOGAS) SITO IN COMUNE DI CAVERNAGO, AUTORIZZATO CON DD N. 1313 DEL 06.05.2011 E S.M.I. (VARIANTE DELLE MATRICI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO).



N. 74 Reg. interno

Sigle MIC/09-10

Inviata all'Assessore in data 03 LUG. 2013

N. 1399 del Registro Determinazioni

Data 4/7/2013

PROVINCIA DI BERGAMO

SETTORE AMBIENTE SERVIZIO PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 387/03 ALLA MODIFICA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE (BIOGAS) SITO IN COMUNE DI CAVERNAGO, AUTORIZZATO CON DD N. 1313 DEL 06.05.2011 E S.M.I. (variante delle matrici in ingresso all'impianto).

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno tre del mese luglio dell'anno 2013

Il Funzionario Delegato Ing. Andrea castelli

IN ESECUZIONE della deliberazione di Giunta Provinciale n. 555 del 17/12/2012 riferita alla riorganizzazione dei Servizi Provinciali e delle funzioni attribuite con Decreto Presidenziale di conferimento di incarico dirigenziale n. 26 del 21/12/2012 come integrate con Decreto Presidenziale n. 12 del 17/06/2013.

RICHIAMATA la nota del 27.06.2013 con la quale il Dirigente del Settore 12.1 Ambiente della Provincia di Bergamo dott. Claudio Confalonieri ha delegato l'Ing. Andrea Castelli quale responsabile del Settore Ambiente per i Servizi Emissioni Atmosferiche e Sonore - AIA e Servizio produzione E trasporto di Energia per il periodo dal 28.06.2013 al 05.07.2013;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo V;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della Regione";
- la L. 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";



- la L.R. 16 agosto 1982, n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 3 aprile 2001 n. 6: "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale";
- la D.G.R. n.7/11045 del 08/11/2002 "Approvazione «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con Delib.C.R. 6 marzo 2001, n. VII/197 - Collegamento al P.R.S. obiettivo gestionale 10.1.3.2. (Prosecuzione del procedimento per decorrenza dei termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1, commi 24 e 26 della L.R. n. 3/2001).";
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", ed in particolare l'art. 28;
- la D.G.R. VII/5761 del 27.07.2001 e Decreto Direttore Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile n. 18596 del 01.08.2001: "Modalità attuative dell'art. 3 comma 82 della L.R. 05.01.2000 n. 1 recante disposizioni inerenti alle deleghe alle province delle funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/82 relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV, nell'ambito del riordino del sistema delle autonomie in Lombardia - attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.";
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 21 del 17.01.2002 con la quale è stato assegnato al Settore Ambiente - Servizio Emissioni Atmosferiche il procedimento relativo al rilascio di autorizzazioni per le linee elettriche ed opere accessorie fino a 150 kV;
- la delibera AEEG ARG /elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive - TICA);
- la D.G.R. n. 8/10974 del 30.12.2009 "Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei piani di sistema del Piano Paesistico Regionale";
- il D.M. 10.09.10 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
- il D.Lgs. n. 28 del 03.03.11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
- la D.G.R. n.IX/3298 del 18.4.2012 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia."
- la D.G.R. n.IX/3018 del 15.02.2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno".

RICHIAMATI

- l'art. 12 del D.Lgs. 387/03 il quale prevede che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.";
- la D.D.S. n. 1313 del 06.05.2011 "Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile (biogas) presso l'insediamento della Società Agricola Malpaga srl in Comune di Cavernago".



- la D.D.S. n. 1559 del 03.06.2011 "Rettifica alla D.D.S. n. 1313 del 06.05.2011 "autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile (biogas), presso l'insediamento della Società Agricola Malpaga s.r.l. sita in Comune di Cavernago".
- la D.D.S. n. 215 del 02.02.2012 "Autorizzazione alla modifica di un impianto autorizzato con DD n.1313 del 06.05.11 e s.m.i. "ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile (biogas) presso l'insediamento della Società Agricola Malpaga srl in Comune di Cavernago".

VISTA la nota prot. prov. n. 74448 del 19.07.2012, con la quale la Società Malpaga S.r.l ha presentato richiesta di autorizzazione ad apportare varianti alla succitata determina n. 1313 del 06.05.2012 e s.m.i. relativamente alla modifica delle matrici in ingresso all'impianto alimentato a biogas presso la Cascina Dorotina in Comune di Cavernago.

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi conclusiva 22.03.2013, come riportati nell'allegata Scheda Tecnica.

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria compiuta dal competente Servizio Provinciale, come emergente dalla Scheda Tecnica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione Consiliare n. 64 del 12.07.2010, nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, all'emanazione del presente provvedimento.

VISTA la dichiarazione sostitutiva datata 11.09.2012 con cui il legale rappresentante ha dichiarato "che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. L.vo 06/09/2011 n. 159";

FATTI SALVI gli eventuali diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti.

D E T E R M I N A

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la Società Agricola Malpaga S.r.l. con sede legale in Località Cascina Ursina - 24050 Cavernago (BG), alla modifica dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (biogas) sito in Comune di Cavernago (BG) già autorizzato con DD n. 1313 del 06.05.2011 e s.m.i.;
2. di stabilire che:
 - a) nell'impianto è consentito esclusivamente l'utilizzo, oltre alle matrici già autorizzate, anche delle ulteriori seguenti matrici dichiarate dalla Società istante ovvero:
 1. reflui zootecnici provenienti esclusivamente dall' Azienda Agricola Cria de Ganaderò di Carmelo Epis con sede in Bagnatica (BG) Via Cassinone,1 (liquame bovino) e dall' Azienda Agricola di Alberto Pedrini con sede in Bergamo Via A. Catalani,2 (pollina) e rispondenti ai requisiti di esclusione dal campo di applicazione della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del medesimo decreto;
 2. biomasse costituite da cereali prima colazione (corn flakes e similari) forniti dalla Società Molino Nicoli S.p.A. con sede in Costa di Mezzate (BG) Via A. Locatelli,6 e sansa di oliva esausta fornita dalla Società Comagri Energia S.r.l. con sede in Treviglio (BG) Via Brignano,49, a condizione che rispondano effettivamente ai requisiti previsti dalla legge per la loro qualificabilità come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 s.m.i. e, oltre ad avere matrice organica, derivino da attività agricola o agroalimentare;
 3. mix di cereali DIGEST T10 fornita dalla Ditta FERRERO MANGIMI S.p.A. con sede in Farigliano (CN) Via Fornace,15 E rispondenti ai requisiti di esclusione dal campo di



applicazione della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del medesimo decreto;

- b) nell'impianto dovranno essere utilizzate solo le matrici indicate al punto 2 lett. a). Nel caso in cui siano utilizzate biomasse diverse da quelle autorizzate, dovrà essere presentata una comunicazione di modifica dell'impianto nel rispetto della normativa vigente.
- c) la Società preliminarmente al primo conferimento all'impianto dovrà formalizzare con le Aziende di cui al punto 2 lett. a) comma 1 un accordo definitivo in attuazione all' "Contratto di valorizzazione dell'effluente" datato 17.09.2012;
- d) nell'impianto non sono in ogni caso utilizzabili materiali qualificabili giuridicamente come rifiuti;
- e) la costruzione e l'esercizio dell'impianto debbano avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nella Scheda Tecnica, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
- f) per quanto non variato dal presente atto, resta valido tutto quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 06.05.2011 e s.m.i. e relativi Allegati Tecnici;
- g) ogni modifica della configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto debba essere autorizzata dalla Provincia di Bergamo su istanza della società, salvo le modifiche (aventi carattere non sostanziale e che non comportino variazione della potenzialità dell'impianto) che potranno essere assentite con nulla osta provinciale ovvero mediante la procedura semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/11;
- h) la presente autorizzazione sia soggetta a revisione anche nel caso di ulteriori prescrizioni derivanti dall'entrata in vigore della D.G.R. 6 agosto 2012 n. IX/3934 e delle Indicazioni emanate o da emanarsi da parte della Regione Lombardia in materia di Piano Regionale Qualità dell' Aria (P.R.Q.A.);
- i) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- j) il presente atto venga notificato alla Società Malpaga S.r.l. e venga trasmessa copia semplice dello stesso all' A.R.P.A. della Lombardia, alla A.S.L. della Provincia di Bergamo – Ambito 3, al Comune di Cavernago, al Comune di Ghisalba, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Servizi di Pubblica utilità – U.O. Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche, a ENEL Distribuzione , all' Agenzia delle Dogane – Ufficio U.T.F., al Settore Tutela Risorse Naturali della Provincia di Bergamo, al Settore Urbanistica e Agricoltura della Provincia di Bergamo, al Settore Viabilità e trasporti della Provincia di Bergamo, alla Regione Lombardia D.G. Sanità veterinaria, all'ASL veterinaria di Bergamo, al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia - Sez. 3, al Ministero dello sviluppo Economico – Dip. per la Competitività, ad UNIACQUE S.p.A., alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, al Parco del Serio, all'Ufficio d'Ambito delle Provincia di Bergamo ex ATO, al Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca, Enac- Milano, Enav – Roma, Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea, al Comando Militare Esercito "Lombardia", al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno, ad Accumia S.p.A., alla Sig.ra Scaleia Biancamaria, al Sig. Rapis Rosario, alla Società Molino Nicoli S.p.A., All'Azienda Agr. Cria de Ganadero, all'Azienda Agr. Pedrini Alberto, alla Società Ferrero Mangimi S.p.A., alla Società Comagri Energia S.r.l. e alla Confidi Italia Pmi;
- k) l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- l) ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Funzionario Delegato
Ing. Andrea Castelli



SCHEDA TECNICA

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 387/03 ALLA MODIFICA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE (BIOGAS) SITO IN COMUNE DI CAVERNAGO, AUTORIZZATO CON DD N. 1313 DEL 06.05.2011 E S.M.I. (variante delle matrici in ingresso all'impianto).

SOCIETÀ RICHIEDENTE:	SOCIETÀ AGRICOLA MALPAGA s.r.l.
SEDE LEGALE:	Località Cascina Ursina - Cavernago (BG) -
INSEDIAMENTO IMPIANTO:	presso Cascina Dorotina -(BG)-
ATTIVITÀ:	Recupero energetico biogas
INTEGRAZIONI PROGETTUALI/ CHIARIMENTI	Prot. prov. nn.83171 del 13.08.2012, 108802 del 08.11.2012, 120173 del 10.12.2012, 125865 del 27.12.2012, 4765 del 16.01.2013, 6909 del 23.01.2013, 7411 del 23.01.2013, 8914 del 29.01.2013, 22262 del 04.03.2013, 42353 del 23.04.2013, 45134 del 03.05.2013 e 52333 del 24.05.2013.

PREMESSA

L'impianto della Società Malpaga S.r.l. è autorizzato con le seguenti Determinazioni Dirigenziali (DD):

- D.D.S. n. 1313 del 06.05.2011 "Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile (biogas) presso l'insediamento della Società Agricola Malpaga srl in Comune di Cavernago".
- D.D.S. n. 1559 del 03.06.2011 "Rettifica alla D.D.S. n. 1313 del 06.05.2011 "autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile (biogas), presso l'insediamento della Società Agricola Malpaga s.r.l. sita in Comune di Cavernago".
- D.D.S. n. 251 del 02.02.2012 "Autorizzazione alla modifica di un impianto autorizzato con DD n.1313 del 06.05.11 e s.m.i. "ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile (biogas) presso l'insediamento della Società Agricola Malpaga srl in Comune di Cavernago".

ISTANZA

Con nota prot. n. 74448 del 19.07.2012 la Società Malpaga S.r.l. ha presentato richiesta di autorizzazione ad apportare varianti alla determinazione n. 1313 del 06.05.2012 e s.m.i. relativamente alla modifica delle matrici in ingresso all'impianto alimentato a biogas presso la Cascina Dorotina in Comune di Cavernago.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto ricade sul mappale n. 2015 di cui al foglio 9 del Comune di Cavernago.

Al riguardo la Società con nota del 28.01.2013 (prot. prov. n. 8914 del 29.01.2013) ha dichiarato, tra l'altro, che il mappale n. 2015 è stato generato dai frazionamenti prot. 2011/564195 del 15.12.2011 e prot. n.2011/241399 del 07.07.2011. Con la medesima nota la Società ha inoltre dichiarato la piena disponibilità dell'area.

DESTINAZIONE URBANISTICA

Con il certificato di destinazione urbanistica del del 03.12.2012 n.7069 il Comune di Cavernago ha certificato che "il Mappale n° 2015 di cui al Foglio 9 è destinato in maggior parte a zona omogenea agricola E1 vincolato ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" mentre in minor parte a fascia di rispetto stradale".

IL FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE
Dott. Ing. *Andrea Castelli*

EMAS
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
LENIVIA
n° 4772/11

1300 1400
DURAU VERITAS
Certification



VINCOLI

Con nota del 03.12.2012 n.7071 (attestazione vincolistica) il Comune di Cavernago certifica, tra l'altro, che i terreni censuari del Comune di Cavernago, al mappale n. 2015 ricadono:

- in zona vincolata ai sensi degli artt. 2, 9, 10, 11, 45 (tutela indiretta) del D.Lgs 22.1.2004 n°42 beni culturali);
- in zona in parte vincolata ai sensi degli artt. 134, 136 e 142 del D.Lgs 22.1.2004 n. 42 (beni paesaggistici);
- in zona compresa all'interno di fascia di rispetto stradale, non compresa in fasce: ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, di oleodotti e di gasdotti, di impianti di depurazione delle acque reflue, di infrastrutture lineari energetiche interrato ed aeree;
- in zona soggetta alle disposizioni aventi carattere prescrittivo contenute nelle Norme di attuazione del PTCP (approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione consiliare n.40 nella seduta del 22 aprile 2004 e pubblicato sul BURL n. 31 - Foglio inserzioni in data 28.07.2004);
- in zona ricadente in Classe di fattibilità 2 dello Studio Geologico comunale;
- che il territorio comunale rispetto al rischio sismico ricade in zona 3.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Le varianti oggetto della presente autorizzazione consistono nella modifica dei quantitativi delle matrici vegetali già autorizzate con DD 1313 del 06.05.2011 e nell'introduzione di nuove tipologie di biomasse in ingresso all'impianto, ovvero:

- reflui zootecnici (liquame bovino e pollina);
- sottoprodotti dell'industria alimentare (cerali prima colazione e sansa di olive);
- prodotti dell'industria additivati con oligoelementi (mix di cereali DIGEST T 10) sotto forma di pellet;

Per quanto riguarda le matrici già autorizzate (matrici vegetali in ingresso ai digestori) le modifiche rispetto alla precedente configurazione sono riportate nella seguente tabella:

Matrici in ingresso	DD 1313 del 06.05.11 Quantità [t/g]	MODIFICA richiesta Quantità [t/g]
Insilato di mais 1° raccolto	26,71	22
Insilato di mais 2° raccolto	12,32	10
Insilato di triticale	9,6	6
Glicerina vegetale	1	1
Totale	49,63	39

La Società nella "Relazione Tecnica Illustrativa" datata 07.11.2012 ha precisato che "con esclusione della glicerina, tutte le matrici autorizzate provengono da terreni condotti direttamente dalla Società Agricola Malpaga srl". Nella medesima relazione la Società ha ribadito che attualmente non è previsto l'uso di glicerina dichiarando che "non utilizzerà tale sottoprodotto prima di provvedere alla trasmissione preliminare (30 giorni prima) del protocollo di gestione della rintracciabilità del sottoprodotto stesso alla Provincia di Bergamo, Settore Ambiente e Settore Risorse Naturali, all'ASL, all'ARPA ed al Comune di Cavernago".

Oltre alle matrici già autorizzate, la Società ha chiesto di introdurre le seguenti ulteriori tipologie di biomasse:

IL FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE

Dott. Ing. Andrea Castelli

de



Nuove matrici in ingresso	Quantità [t/g]
Liquame bovino	14,29
Pollina Broiler	1,6
Cereali prima colazione	1,49
Mix cereali DIGEST T10	1
Sansa di olive	1
Totale	19,38

Il quantitativo delle matrici totali in ingresso all'impianto nella nuova configurazione, rispetto a quanto precedentemente autorizzato (49,63 t/g), è pari a circa 58,38 t/g.

In merito all'utilizzo delle nuove matrici in ingresso ai digestori, ed in particolare i reflui zootecnici (liquame bovino e pollina) la Società ha fornito "contratti di valorizzazione dell'effluente" datati 17.09.2012 di durata pluriennale con le aziende promissarie fornitrici Az. Agr. Cria de Ganadero (liquame bovino) e Az. Agr. Pedrini Alberto (pollina broiler).

I sottoprodotti saranno conferiti all'impianto dalle Società Molino Nicoli S.p.A. (cereali prima colazione) e dalla Società Comagri Energia S.r.l. (sansa di olive) come stabilito dall' "accordo di conferimento" (corredato da scheda tecnica) datato 19.09.2012 con la Società Molino Nicoli S.p.A. e dalla nota datata 07.11.2012 "fornitura di sottoprodotto per impianto biogas" (corredata da scheda tecnica) relativamente alla sansa di oliva con la Ditta Comagri Energia srl.

A tal proposito la Società Malpaga srl in sede di Conferenza di Servizi del 07.12.2012 ha dichiarato che *"il materiale fornito dalla Società Molino Nicoli spa si configura quale sottoprodotto ex art. 184 bis del D.Lgs 152/06. In particolare è originato dal processo di produzione di corn flakes (e similari) della medesima Società"*. Con nota datata 11.01.2013 (allegata alle integrazioni datate 15.01.2013 prot. prov. 4765 del 16.01.2013) la Società Molino Nicoli S.p.A., relativamente all'accordo di conferimento stipulato in data 14.09.2012, ha dichiarato che *"i sottoprodotti saranno conformi a quanto previsto dall'art. 184 bis del D.Lgs 152/06"*.

Per quanto riguarda la "sansa di olive", la Ditta Comagri srl con nota datata 11.01.2013 (allegata alle integrazioni prot. prov. n.7411 del 23.01.2013 fornite dalla Società Malpaga srl) ha dichiarato che *"in riferimento alle analisi da noi trasmesse in data 07.11.2012 relative al prodotto "sansa di olive", con la presente siamo a comunicarvi che lo stesso è conforme ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs 152/06"*.

Nella medesima C.S. del 07.12.12 la Società ha precisato in rapporto al "Mix cereali DIGEST T10" che *"il materiale fornito dalla Società Ferrero Mangimi S.p.A. si configura quale prodotto"*.

In merito all'analisi del carico viabilistico indotto relativamente all'approvvigionamento delle matrici in progetto (aziendali ed extra-aziendali) riportata nella relazione tecnica illustrativa datata 07.11.2012 la Società ha fornito la nota datata 14.11.2012 (dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà a firma del Dott. Geol. Giulio Mazzoleni) con la quale dichiara che *"la Perizia Giurata in data 31.03.2011 circa la tenuta statica delle strade interpoderali interessate dal carico viabilistico indotto dalla centrale e dall'impianto a Biogas ha rilevato che tutte le prove eseguite hanno superato la soglia minima di deformazione ritenuta accettabile. Il nuovo carico viabilistico comunicato con richiesta di variante alle matrici in ingresso non andrà a cambiare le condizioni di carico ipotizzate che sono riferite al passaggio del singolo mezzo e non al numero di transiti.omissis.."*.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto riguarda la gestione del liquame bovino in ingresso all'impianto, la Società nella "Relazione Tecnica Illustrativa" datata 07.11.2012 (allegata alle integrazioni prot. prov. n.108802 del 08.11.2012) ha dichiarato che *"il liquame bovino per il quale si richiede l'autorizzazione all'utilizzo, viste le modeste quantità, non necessita di siti di stoccaggio ma sarà inserito direttamente nell'impianto di digestione anaerobica passando dai carri-botte alla pre-vasca di carico esistente, viene esclusa la possibilità di generare odori molesti alle abitazioni ed alle attività contermini"*.

IL FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE
Dott. Ing. Andrea Castelli



Al riguardo la Società in sede di Conferenza di Servizi del 04.09.2012 ha dichiarato che la capacità di ricezione/smaltimento della prevasca di volume pari a circa 185 m³ (diametro 8 m x 3,7 m di altezza) è compatibile con la ricezione dei liquami bovini pari a circa 20 m³/g.

In merito all'utilizzo della pollina, la Società con nota datata 14.11.2012, ha dichiarato che "contrariamente a quanto indicato in CDS del 04.09.2012, la pollina non subirà operazioni di stoccaggio presso l'impianto ma sarà caricata direttamente nei fermentatori a mezzo tramoggia di carico esistente. Durante il fine settimana non sarà consegnata la pollina pertanto non sarà installato nessun container chiuso". Alla luce di quanto sopra il lay-out dell'impianto a Biogas non subirà alcuna modifica rispetto a quanto approvato con DD n.1313 del 06.05.2011 e n. DD 251 del 02.02.2012. Risultano pertanto confermati tutti gli elaborati grafici dell'impianto come approvato".

Nella medesima relazione sopra citata del 07.11.2012, la Società ha altresì dichiarato che "il digestato in quanto inerte è privo di sostanze in grado di generare odore, l'impatto olfattivo dell'intera azienda agricola risulterà ridotto rispetto alla situazione odierna".

I "cerali prima colazione" e il "mix di cereali DIGEST T10" saranno scaricati direttamente nel caricatore biomasse ed inviati direttamente ai digestori per mezzo delle tramogge del caricatore biomasse, mentre la "sansa di olive" sarà scaricata direttamente nella prevasca di carico ed inviata ai digestori per mezzo di pompa sita nel locale pompe.

In ordine alle richieste formulate dal Servizio Produzione e Trasporto di Energia in sede di Conferenza di Servizi del 07.12.12 circa l'approfondimento della problematica del percolato proveniente dalle trincee di stoccaggio della biomassa vegetale con la definizione dei possibili rimedi, la Società con nota del 15.01.2013 (prot. prov.4765 del 16.01.2013) ha precisato che "le eventuali fuoriuscite di percolato con conseguenti molestie olfattive si verificheranno in concomitanza con il carico delle trincee, in tali condizioni la scrivente si attiverà provvedendo come segue:

1. apertura dei chiusini della linea delle acque nere (linea indirizzata verso la prevasca di carico), ubicati sul fondo della trincea;
2. immediata pulizia con acqua proveniente dalla linea dell'acquedotto ed asportazione meccanica con scope;

tali interventi saranno sufficienti per limitare il disperdersi degli odori in atmosfera".

La Società Malpaga S.r.l. in sede di C.S. del 22.03.2013 ha fornito la relazione (datata 15.03.2013 rif. AMB-13/0417) "indagine olfattometrica degli inquinanti chimici" raccogliendo ed analizzando dati circa il livello di concentrazione delle sostanze odorigene emesse dall'impianto di digestione anaerobica così come richiesto in sede di C.S. del 07.12.2012 dallo scrivente Servizio. Nella relazione sono stati individuati 5 punti di monitoraggio in prossimità delle sorgenti ritenute più impattanti e di seguito elencati:

Punti interni al perimetro aziendale

- all'interno della seconda trincea di stoccaggio (insilato di mais e triticale) delle biomasse (punto 1);
- al camino di espulsione del motore alimentato a Biogas (punto 2);
- vicino alla coclea dell'impianto di separazione fisica delle fasi solida e liquida del digestato (punto 5);

Punti perimetrali

- a monte dell'impianto, in base alla direzione prevalente del vento, sul lato Ovest dell'impianto (punto 3);
- a valle dell'impianto, in base alla direzione prevalente del vento, sul lato Est dell'impianto (punto 4)

La relazione conclude nel seguente modo: " ... omissis... le analisi qualitative dei campioni d'aria prelevati con canister non hanno evidenziato la presenza di composti odorigeni in concentrazioni di rilievo. Se si osservano le sostanze derivanti dai processi di fermentazione delle materie prime (in particolare acetato di etile, etanolo, propanolo e Dimetil solfuro) si può notare come le concentrazioni di tali sostanze siano risultate basse. Dalla campagna odorimetrica si rileva comunque che i livelli di odore si mantengono a valori particolarmente contenuti".

Al riguardo in sede di Conferenza di Servizi del 22.03.2013 la Società ha dichiarato quanto segue:

- "circa l'indagine olfattometrica depositata in data odierna (relativa al campionamento del 20.02.13) si precisa che il valore di 1600 U.O. rilevato al camino è puntuale e dalla medesima indagine i valori individuati ai recettori sensibili sono decisamente bassi;
- si evidenzia che la modifica richiesta porterà nell'intorno del Comune di Cavernago e di Ghisalba dei miglioramenti dal punto di vista olfattivo legati al mancato spandimento dei reflui tal quale (ed in particolare la pollina), ad oggi consentito ai sensi di legge, a fronte dello spandimento del digestato liquido e solido con impatto odorigeno di gran lunga inferiore;
- ..omissis..".

IL FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE

Dott. Ing. Andrea Castelli



Successivamente in ordine a quanto richiesto dal Servizio Produzione e Trasporto di Energia in sede di C.S. del 22.03.2013 e ad integrazione di quanto già depositato nella medesima C.S., la Società ha fornito la nota datata aprile 2013 (prot. prov. n.45134 del 03.05.2013) "Studio previsionale di impatto mediante simulazione della dispersione atmosferica" redatto dal Politecnico di Milano come aggiornato con nota datata maggio 2013 (prot. prov. n.52333 del 24.05.2013).

L'obiettivo dello "studio" succitato è quello di fissare un valore di concentrazione di odore (soglia) massima al camino, tale per cui, sulla base della simulazione della dispersione delle emissioni di odore, ai recettori più prossimi all'impianto (la Società Accuma S.p.A. e la Cascina Dorotina situate rispettivamente a sud-ovest e a est rispetto all'impianto, entrambe ad una distanza di circa 300 m dallo stesso) non sia superata una concentrazione di odore di 3 OUE/m³ (unità odorimetriche al metro cubo) per oltre il 2% di ore in un anno.

La relazione riporta la seguente conclusione: "...omissis.. sulla base della nostra esperienza di Laboratorio questa tipologia di emissioni presenta in media valori di concentrazione di odore dell'ordine di 1500 OUE/m³, valore che sembrerebbe essere confermato da un'analisi olfatto metrica condotta al camino di emissione dei fumi di combustione del biogas ... omissis..., da cui risulta una concentrazione di odore pari a 1600 OUE/m³.

Poiché i suddetti valori di concentrazione di odore al camino sono inferiori di quasi un ordine di grandezza rispetto alla concentrazione "limite" per la quale i recettori sensibili più prossimi all'impianto è raggiunta la "soglia di ammissibilità" definita, è evidente come l'impatto olfattivo dell'impianto risulti ampiamente al di sotto di tali limiti".

La successiva nota integrativa datata maggio 2013 (prot. prov. n.52333 del 24.05.2013) fornita dalla Società e redatta sempre dal Politecnico di Milano, conclude nel seguente modo: "...omissis...i nuovi dati effettivi relativi alle caratteristiche delle sorgenti, determinano da un lato la riduzione delle portate di odore emesse, nonché l'incremento della capacità dispersiva delle sorgenti (aumento dell'altezza dei punti emissivi e delle velocità di espulsione degli effluenti), costituiscono una situazione migliorativa rispetto a quella considerata per lo studio di simulazione della dispersione di odori del gennaio 2011".

EMISSIONI SONORE

La Società Malpaga srl ha fornito la nota datata 11.09.2012 (allegata alle integrazioni del 07.11.2012 prot. prov. n. 108802 del 08.11.2012) a firma del Dott. Arch. Sergio Morandi con la quale dichiara che "...omissis... la modifica matrici così come illustrata nella relazione tecnica redatta dai tecnici Geom. Giambattista Raimondi e Arch. Luca Carminati in data 17.07.2012 non procura nessuna significativa modifica sulla valutazione di impatto acustico redatta dal sottoscritto".

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA ALTRI ENTI/SETTORI:

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E URBANISTICA – Ufficio Vincoli

In sede di Conferenza di Servizi del 04/09/2012, ha precisato che "la modifica proposta (cambio ricetta e inserimento container in manufatto preesistente coperto da tettoia) non interferisce con gli aspetti paesaggistici. Pertanto nulla da osservare e si esprime parere favorevole".

SETTORE AGRICOLTURA ED EXPO – SERVIZIO PRODUZIONI E AUTORIZZAZIONI AGRICOLE.

In sede di Conferenza di Servizi del 22.03.2013 ha espresso parere positivo con le seguenti prescrizioni:

- le aziende confluenti gli effluenti zootecnici dovranno aggiornare la PGN in relazione alle modifiche previste;
- prima del conferimento degli effluenti di allevamento (all'impianto e non) dovranno essere sottoscritti i contratti di valorizzazione come da modello predisposto da Regione Lombardia;
- nella compilazione della PGN della Società Agricola Malpaga SRL andranno considerati gli effettivi tenori in azoto degli effluenti conferiti, come da PGN delle aziende conferenti, al netto delle acque aggiuntive non incluse nei quantitativi ceduti;
- il piano di monitoraggio andrà esteso alla gestione delle nuove matrici in ingresso; relativamente agli effluenti di allevamento, le analisi sul materiale in ingresso andranno effettuate con periodicità trimestrale durante il primo anno di conferimento e almeno una volta all'anno negli anni successivi.

SETTORE TUTELA RISORSE NATURALI

Il Servizio Risorse Idriche con nota (allegata al verbale della C.S. del 22.03.2013) del 19.03.2013 prot. /MC ha comunicato che non ha nulla da osservare. Il Servizio Utilizzo delle Acque con nota del 18.03.2013 prot. 09.08/AT (allegata al medesimo verbale della C.S. del 22.03.2013) ha confermato quanto già espresso con il parere fornito per la precedente Conferenza di servizi effettuata in data 07.12.2012.

SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI

Con nota del 30.11.2012 prot. n. 14639 (prot. prov. n. 117374 del 03.12.2012) allegata al verbale della C.S. del 07.12.12, ha comunicato "che i lavori di indagine archeologica, eseguiti da ditta archeologica

specializzata incaricata dalla committenza, sotto la direzione dell'Ufficio scrivente, sono stati effettuati tra il 17 e il 19 maggio 2011. Non sono state rilevate presenze di interesse archeologico, su una superficie complessiva indagata di circa mq. 20.000. Per quanto di competenza, si rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere secondo progetto".

COMUNE DI CAVERNAGO

Con nota del 06.12.12 prot. 7140 (allegata al verbale della C.S. del 07.12.2012) ha espresso "parere contrario a causa delle molestie olfattive potenzialmente derivanti dai composti di origine zootecnica (liquame bovino e pollina) da inserire nel ciclo produttivo della Società Agricola Malpaga".
Il Comune di Cavernago era assente nella Conferenza di Servizi del 22.03.2013.

COMUNE DI GHISALBA

In sede di C.S. del 22.03.2013 ha depositato il parere contrario (nota prot. n.3224 del 21.03.2013). nella medesima C.S. ha precisato inoltre che "Circa la nuova indagine olfattometrica depositata in data odierna, il Comune visti i valori rilevati nei punti 2) camino espulsione motore biogas 1600 U.O./mc e al punto 5) impianto di separazione digestato 270 U.O./mc, ribadisce il parere negativo e chiede di integrare la frequenza dei rilievi olfattometrici da semestrale a trimestrale, dichiarando altresì la propria disponibilità a fornire i dati del monitoraggio dei venti provenienti dalla centralina che sarà messa in funzione presso la ditta di compostaggio GTM".

ARPA

In sede di C.S. del 22.03.2013 ha espresso parere favorevole subordinato a quanto richiesto dal Settore Ambiente della Provincia di Bergamo ritenendo infine esaustiva la speciazione chimica delle sostanze in gioco riportate nelle indagini trasmesse/depositate dalla Società.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI

Con nota (allegata al verbale della C.S. del 07.12.12) prot.ITL/3^S.A/ E/MER/0015286 Pratica 35.923 del 08.10.2010 (prot. prov. n. 99555 del 10.10.2012) per quanto di competenza ha rilasciato il relativo Nulla Osta condizionato alla Costruzione.

UNIACQUE S.p.A.

Con nota (allegata al verbale della C.S. del 07.12.2012) prot. prov. n. 115681 del 27.11.2012 ha "ribadito e richiamato quanto già prescritto in conferenza dei servizi e trascritto nel relativo verbale in data 24.03.2011. Dall'esame della documentazione visionata sul Vs, sito, non ci è parso di evincere variazioni che riguardano il S.I.I. per cui ove i progettisti non ci evidenziano situazioni specifiche, vale a tutt'oggi quanto sopra richiamato".

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

In sede di C.S. del 22.03.2013 ha preso atto che la modifica presentata non interferisce con il progetto già assentito.

COMANDO MILITARE ESERCITO LOMBARDIA

Con nota del 10.01.2013 prot. n.M_DE 24469/505/INF (prot. prov. n. 4508 del 16.01.2013) ha espresso il proprio "Nulla Contro ai fini militari per la componente Esercito alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto, purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione presentata".

ASL Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Bergamo

Con nota del 12.12.2012 prot. n.UO/48344/III.8 (prot. prov.n . 122094 del 13.12.2012) ha comunicato che "vista l'acquisizione della documentazione attestante la valorizzazione dell'effluente da parte delle Società Agricole interessate e verificate le modifiche delle matrici in ingresso si conferma che l'impianto non ricade nel campo di applicazione del Reg. CE 1069/2009. Si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione di quanto richiesto".

ASL Ambito 3

In sede di C.S. del 22.03.2013 ha espresso parere favorevole concordando con quanto richiesto dal Settore Ambiente della Provincia.

CONFERENZA DI SERVIZI del 22.03.2013

La conferenza di Servizi ha concluso i propri lavori nel seguente modo:

"Si prende atto dei pareri espressi/acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza.

Valutato altresì che:

- l'impianto in questione è destinato a produrre energia da fonte rinnovabile, in linea con le finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 387/03;

IL FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE

Dot. Ing. Andrea Castelli



- ai sensi dell'art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. 387/03 "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

Inoltre in rapporto agli Enti che, benché invitati in Conferenza, non hanno fatto pervenire il loro parere, si rileva che il comma 7 dell'art. 14 ter della L. 241/90, introdotto dal D.L. 78/10, prevede che si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia definitivamente espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata.

L'ufficio provinciale, in conclusione dei lavori della Conferenza di servizi, ritiene sussistenti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta relativa all'impianto in oggetto subordinato a quanto segue:

1. preliminarmente la Società dovrà definire attraverso lo sviluppo di un modello diffusionale una soglia massima al camino compatibile con la soglia di ammissibilità ai recettori sensibili;
2. la gestione dell'impianto con la variante oggetto di istanza dovrà risultare compatibile con quanto definito in attuazione del punto 1. A tal scopo la Società dovrà condurre un monitoraggio delle emissioni odorigene ogni 3 mesi e ove si rilevassero degli scostamenti la Società dovrà presentare un piano di adeguamento.

.. omissis..".

Successivamente la Società, in esito alla Conferenza dei Servizi, ha fornito documentazione integrativa con nota del 02.05.2013 (prot. prov. n.45134 del 03.05.2013) e nota prot. prov. n. 52333 del 24.05.2013 del 12.11.2012. In particolare con lo "Studio previsionale di impatto mediante simulazione della dispersione atmosferica" la Società precisa che, "... omissis.. i nuovi dati effettivi relativi alle caratteristiche delle sorgenti, determinando da un lato la riduzione delle portate di odore emesse, nonché l'incremento della capacità dispersiva delle sorgenti (aumento dell'altezza dei punti emissivi e delle velocità di espulsione degli effluenti), costituiscono una situazione migliorativa rispetto a quella considerata per lo studio di simulazione della dispersione di odori del gennaio 2011".

OSSERVAZIONI E PARERE UFFICIO

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi del 22.03.2013 ed i pareri acquisiti dai vari enti/Servizi;

VALUTATE positivamente le integrazioni trasmesse dalla Società;

RITENUTO che l'intervento risulti conforme agli indirizzi di politica energetica individuati dalla Regione Lombardia (D.C.R. 674 del 03/12/2002) nonché agli obiettivi individuati nel Piano di Azione Energia (P.A.E.) approvato con D.G.R. n. 4916 del 15/06/07;

ATTESO che:

- l'impianto in questione è destinato a produrre energia da fonte rinnovabile, in linea con le finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 387/03;
- ai sensi dell'art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. 387/03 "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

RITENUTO che in rapporto agli Enti che, benché invitati in Conferenza, non hanno fatto pervenire il loro parere valga quanto previsto al comma 7 dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. secondo cui si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia definitivamente espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Lo scrivente Servizio si esprime favorevolmente in ordine al rilascio dell'autorizzazione per la modifica all'impianto in oggetto fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. L'impianto deve essere realizzato ed esercito in conformità al progetto approvato dalla Provincia di Bergamo, trasmesso dalla Società con note prot. prov. n. 108802 del 08.11.12, n. 4765 del 16.01.2013, n. 45134 del 03.05.2013 e 52333 del 24.05.2013.
2. La gestione degli effluenti di allevamento da parte dell'Azienda Agricola Cria de Ganadero e dell'Azienda Agricola di Alberto Pedrini che conferiscono i reflui d'allevamento all'impianto (liquame bovino e pollina), dovrà avvenire, in ogni fase, nel rispetto dei dettami della D.G.R. 2208/2011 e della D.G.R. 5868/2007 e s.m.i..
3. Le aziende conferitrici gli effluenti zootecnici di cui alla prescrizione n. 2 e la Società Agr. Malpaga srl dovranno documentare attraverso la Comunicazione relativa al Procedimento Gestione Nitrati



(POA/PUA) la rispondenza della gestione degli effluenti e del digestato alle norme di settore; in particolare ciascuna azienda dovrà gestire gli effluenti garantendo un corretto completamento della fase di stoccaggio e l'utilizzo agronomico dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti per gli apporti azotati.

4. In ordine all'impiego dei sottoprodotti nel digestore, resta fermo l'onere, in capo sia al produttore del residuo sia alla ditta utilizzatrice, di dimostrare la sussistenza effettiva di tutti i criteri, requisiti e condizioni previsti dalla legge in materia di sottoprodotti (art. 184 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.), ai fini dell'invocata esclusione dall'applicazione della normativa sui rifiuti (dovrà farsi riferimento al riguardo anche allo schema di flusso allegato alla comunicazione alla Commissione al Consiglio e Parlamento europeo del 21.02.2007 e riportato al paragrafo 6.2 "sottoprodotti" della DGR 3298 del 18.04.12).
5. La sussistenza dei requisiti di legge che qualificano la biomassa come sottoprodotto (come da precedente prescrizione) dovrà risultare da apposita scheda, redatta per ogni tipologia di biomassa e per ogni conferitore, nella quale dovranno in particolare essere indicati il ciclo produttivo di provenienza e le caratteristiche chimico-fisiche del sottoprodotto, che dovrà essere di esclusiva origine vegetale. I sottoprodotti dovranno essere limitati a quelli aventi matrice organica e derivati da attività agricole e agroalimentari. Tali condizioni dovranno risultare anche dal contratto di acquisto del sottoprodotto che, unitamente alle schede, dovranno essere conservati a disposizione degli Enti di Controllo.
6. In ordine all'impiego di "MIX di cereali DIGEST T10" nei digestori anaerobici resta fermo l'onere in capo sia al produttore del materiale sia alla ditta utilizzatrice di dimostrare la sussistenza effettiva di tutti i criteri, requisiti e condizioni previsti dalla legge ai fini dell'esclusione dall'applicazione della normativa sui rifiuti.
La Società dovrà elaborare un piano di gestione per la rintracciabilità del "MIX di cereali DIGEST T10" (conservato c/o l'impianto e a disposizione degli Enti) che preveda, tra l'altro, la conservazione delle copie del documento di trasporto presso l'impianto per almeno 5 anni.
7. La Società dovrà redigere, e tenere a disposizione delle autorità preposte al controllo, un fascicolo aziendale relativo alla gestione, al controllo ed alla tracciabilità dei sottoprodotti in entrata o in uscita dall'impianto, registrando le movimentazioni degli stessi su apposito supporto cartaceo (registro) da conservare presso l'impianto per almeno 5 anni unitamente ai documenti di trasporto.
8. La gestione dell'impianto dovrà risultare compatibile con quanto definito nella relazione "Studio previsionale di impatto mediante simulazione della dispersione atmosferica" datata aprile 2013 (prot. prov. n. 45134 del 03.05.2013) e successivo aggiornamento (prot. prov. 52333 del 24.05.2013).
9. La Società dovrà prevedere una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dalla messa in esercizio dell'impianto. Il monitoraggio, da effettuarsi con frequenza trimestrale, deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto sia al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Ove si rilevassero degli scostamenti la Società dovrà presentare un piano di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene registrate. Il titolare dell'impianto dovrà trasmettere tali dati alla Autorità competente.
10. Qualora la pollina non venisse direttamente caricata nei fermentatori a mezzo tramoggia di carico esistente, la Società dovrà provvedere allo stoccaggio della medesima, in contenitori coperti per evitare dispersioni sia di COV sia di particolato. Dovrà essere fornito riscontro circa l'adeguatezza della pavimentazione preesistente (deve essere impermeabilizzata e sagomata in modo da favorire il rapido sgrondo di eventuali percolati. Questi dovranno essere inviati direttamente al digestore od in alternativa, conservati in contenitori chiusi, in attesa del loro caricamento). Il trasporto della pollina dovrà essere effettuato con mezzi chiusi.
11. Il trasporto del liquame bovino e il carico dovrà essere effettuato con mezzi chiusi.
12. I residui delle attività, rientranti nella classificazione di rifiuto, dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa di settore (parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere gestito in conformità all'art. 183, c. 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06, nonché al D.D.G. Tutela Ambientale 7 gennaio 1998, n. 36.

IL FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE
Dott. Ing. Andrea Castelli




13. Dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti/cautele atte a prevenire nel tempo eventuali molestie olfattive. Qualora emergano problematiche di disagio olfattivo dovrà essere effettuata, su richiesta degli Enti competenti, una valutazione di impatto odorigeno secondo le nuove linee guida regionali (D.g.r. 15 febbraio 2012 - n. IX/3018).
14. Le aziende confluenti gli effluenti zootecnici dovranno aggiornare la PGN in relazione alle modifiche previste.
15. I singoli soggetti interessati alla cessione/acquisizione degli effluenti di allevamento/digestato, prima del conferimento dei medesimi all'impianto biogas, dovranno sottoscrivere, a corredo della "Comunicazione nitrati", contratti di valorizzazione agronomica degli effluenti di allevamento secondo il modello definito da Regione Lombardia.
16. La Società Agricola Malpaga srl, nella compilazione della PGN, dovrà considerare gli effettivi tenori in azoto degli effluenti conferiti, come da PGN delle aziende conferenti, al netto delle acque aggiuntive non incluse nei quantitativi ceduti.
17. Il piano di monitoraggio andrà esteso alla gestione delle nuove matrici in ingresso; relativamente agli effluenti di allevamento, le analisi sul materiale in ingresso andranno effettuate con periodicità trimestrale durante il primo anno di conferimento e almeno una volta all'anno negli anni successivi.
18. E' fatto salvo il rispetto di eventuali prescrizioni dettate dal Comando in Capo del Dipartimento M.M. Alto Tirreno La Spezia e da ENAV.
19. Entro 30 giorni dalla notifica del presente atto la Società dovrà presentare un'appendice dell'Atto di Fidejussione n.37076/PR del 17.05.2011 a favore della Provincia di Bergamo che estenda la validità di tale Fidejussione al presente Atto e alla DD n. 251 del 02.02.2012. In difetto saranno avviate le procedure per la revoca del presente provvedimento autorizzativo.

- Il responsabile del procedimento -
Ing. Stefano Chiesa



- L'istruttore tecnico -
p.i. Ivano Micheletti



Visto - Il Funzionario Delegato -
Ing. Andrea Castelli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La suesesa determinazione:

è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni;

Bergamo, li _____ - 9 LUG. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Benedetto Passarello

Preso d'atto della Giunta Provinciale in seduta del _____

SEGRETERIA

Bergamo, li _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Composta di n. _____ pagine

Bergamo, li _____



Provincia di Bergamo

SCHEDA SINTETICA ART. 23 D.LGS. 33/2013

Tipologia del provvedimento	<i>Determinazione Dirigenziale</i>
Oggetto del provvedimento	AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 387/03 ALLA MODIFICA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE (BIOGAS) SITO IN COMUNE DI CAVERNAGO, AUTORIZZATO CON DD N. 1313 DEL 06.05.2011 E S.M.I. (variante delle matrici in ingresso all'impianto).
Importo spesa prevista	-
Modalità di scelta del contraente	-
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Istanza prot. prov. 74448 del 19.07.2012. Conferenza di Servizi del 22.03.2013.

Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Chiesa

tel. 035 387545

e-mail:

stefano.chiesa@provincia.bergamo.it

Dirigente del Settore

Dott. Claudio Confalonieri

tel. 035 387537

e-mail:

claudio.confalonieri@provincia.bergamo.it